I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1004/91 DEL CONSIGLIO

del 22 aprile 1991

che applica preferenze tariffarie generalizzate supplementari a taluni prodotti originari di paesi beneficiari di preferenze generalizzate e venduti nel corso della fiera di Berlino « Partner del progresso »

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che viene organizzata ogni anno a Berlino la fiera d'importazione « Partner del progresso » per consentire a prodotti originari di paesi beneficiari di preferenze generalizzate un più agevole accesso ai mercati mondiali ;

considerando che, date le caratteristiche specifiche della fiera di Berlino e data la situazione unica di Berlino, occorre adottare alcune disposizioni nel settore delle preferenze generalizzate ;

considerando che, conformemente all'offerta presentata nell'ambito della conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo (UNCTAD), la Comunità ha aperto, dal 1971, e da ultimo con i regolamenti (CEE) n. 3831/90 (1) e (CEE) n. 3832/90 (2) preferenze tariffarie generalizzate, in particolare per prodotti industriali finiti e semilavorati e per articoli tessili originari di paesi beneficiari di preferenze generalizzate ;

considerando che, in passato, alcuni prodotti sottoposti a contingentamento, a massimali o ad altre misure tariffarie e oggetto di contratti di vendita conclusi durante la fiera di Berlino, non hanno potuto beneficiare delle preferenze poiché erano stati esauriti i contingenti tariffari o gli importi fissi a dazio nullo oppure erano stati ripristinati per i prodotti sottoposti a massimali i dazi doganali prima dell'apertura della fiera ; che occorre quindi accordare possibilità supplementari ai paesi beneficiari di preferenze generalizzate per permettere loro di beneficiare delle preferenze tariffarie generalizzate per i prodotti oggetto di contratti d'acquisto in occasione della fiera ; che è comunque opportuno circoscrivere questa possibilità al 6 % del volume delle misure tariffarie previste, per ciascun prodotto o gruppo di prodotti, dai suddetti regolamenti annuali ed aprire queste possibilità supplementari ;

considerando che, fatte salve le speciali disposizioni del presente regolamento, occorre applicare alle preferenze supplementari in questione le disposizioni dei regolamenti annuali relativi all'applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per quanto riguarda in particolare i paesi beneficiari e la nozione di prodotti originari ;

considerando che è tuttavia opportuno escludere dal beneficio del presente regolamento alcuni prodotti originari di determinati paesi beneficiari ;

considerando che le dichiarazioni d'immissione in libera pratica presentate per l'importazione dei prodotti in causa debbono essere corredate del certificato di origine e del contratto concluso in occasione della fiera di Berlino, autenticato dalle competenti autorità tedesche ;

considerando che le autorità tedesche devono adoperarsi affinché le attestazioni dei contratti conclusi alla fiera non superino i volumi supplementari concessi ;

considerando che le modalità di gestione adottate esigono una collaborazione stretta tra gli Stati membri e la Commissione ;

considerando che i regolamenti (CEE) n. 3831/90 e (CEE) n. 3832/90 hanno sospeso le preferenze generalizzate per i prodotti originari della Repubblica di Corea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Fatto salvo l'articolo 4, dal 5 giugno 1991 al 31 dicembre 1992 sono aperte preferenze tariffarie comunitarie supplementari all'importazione dei prodotti figuranti :

— nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3831/90 oppure

— negli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 3832/90,

(1) GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 1.
(2) GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 39.

quando sono originari di uno dei paesi e territori beneficiari delle preferenze previste negli allegati dei regolamenti suddetti e purché siano stati esposti dai paesi esportatori alla fiera di Berlino « Partner del progresso » e vi abbiano formato oggetto di contratti di vendita, esclusi i prodotti originari della Repubblica di Corea, le cui preferenze sono sospese.

2. Le preferenze supplementari di cui al paragrafo 1 sono fissate al 6 % dei contingenti, massimali o importi fissi a dazio nullo stabiliti per ciascun prodotto o gruppo di prodotti nei regolamenti (CEE) n. 3831/90 e (CEE) n. 3832/90.

3. Nel quadro delle preferenze supplementari di cui al paragrafo 1 i dazi della tariffa doganale comune sono totalmente sospesi. Il beneficio di dette preferenze è subordinato alla presentazione del certificato di origine, modello A e del contratto.

4. Entro i limiti delle preferenze supplementari di cui al paragrafo 1, il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese applicano dazi doganali calcolati conformemente alle disposizioni stabilite in materia nell'atto di adesione e nei relativi regolamenti.

Articolo 2

1. Le dichiarazioni di immissione in libera pratica dei prodotti in causa debbono essere corredate del certificato di origine e del contratto concluso durante la fiera di Berlino, autenticato dalle competenti autorità tedesche.

2. Le autorità tedesche si adoperano affinché il volume globale dei contratti autenticati non superi i limiti fissati all'articolo 1, paragrafo 2.

Articolo 3

Si applicano le disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 3831/90 e (CEE) n. 3832/90 relativi all'applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per quanto riguarda i paesi beneficiari e la nozione di prodotti originari.

Articolo 4

Sono esclusi dal beneficio del presente regolamento:

— i prodotti tessili delle categorie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 figuranti nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3832/90 originari dei paesi sottoposti ai contingenti tariffari comunitari ripartiti indicati nel suddetto allegato;

— i prodotti figuranti nell'allegato del presente regolamento, originari dei paesi indicati.

Articolo 5

Al massimo sette giorni dopo la chiusura della fiera di Berlino, le autorità tedesche trasmettono alla Commissione un elenco dei contratti autenticati, con l'indicazione della natura e del valore delle merci o della loro quantità, secondo i casi, nonché dei nominativi e degli indirizzi degli esportatori e degli importatori. La Commissione trasmette una copia dell'elenco alle autorità degli altri Stati membri.

Articolo 6

Nelle due settimane che seguono la fine di ogni trimestre, gli Stati membri trasmettono alla Commissione il resoconto delle imputazioni effettuate durante il trimestre di riferimento in conformità alle disposizioni del presente regolamento.

Articolo 7

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente per assicurare il rispetto del presente regolamento.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 22 aprile 1991.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. STEICHEN

ALLEGATO

Elenco dei prodotti/paesi esclusi dal beneficio del presente regolamento

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Paese
10.0110	2902 50 00	Stirene	Arabia Saudita
10.0240	2921 19 30	Isopropilammina e suoi sali	Romania
10.0400	3102 10 10	Urea con tenore di azoto superiore a 45 % in peso del prodotto anidro allo stato secco	Libia
10.0440	3806 10 10	Colofonie, di gemma	Cina
10.0480	3923 21 00	Sacchi, sacchetti, buste, bustine e cartocci : – di polimeri di etilene	Hong Kong Singapore
10.0520	4104 10 95 4104 10 99 4104 31 11 4104 31 19 4104 31 30 4104 31 90 4104 39 10 4104 39 90	Cuoio e pelli depilati di bovini e pelli depilate di equini, preparati, diversi da quelli delle voci 4108 o 4109 – Cuoi e pelli interi di bovini, di superficie unitaria inferiore o uguale a 28 piedi quadrati (2,6 m^2) – – altri – – – altrimenti preparati – altri cuoi e pelli di bovini e pelli di equini pergamenati o preparati dopo la concia	Brasile
10.0570	4202 11 10 4202 11 90 4202 12 91 4202 12 99 4202 19 91 4202 19 99 4202 21 00 4202 22 90 4202 29 00 4202 31 00 4202 32 90 4202 39 00 4202 91 10 4202 91 50 4202 91 90 4202 92 91 4202 92 95 4202 92 99 4202 99 10 4202 99 90	Bauli, valigie e valigette, compresi i bauletti per oggetti di toletta e le valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle e contenitori simili – con superficie esterna di cuoio o di pelli, naturali, ricostituiti o verniciati – con superficie esterna di fogli di materie plastiche o di materie tessili – – di altre materie, compresa la fibra vulcanizzata – – altre di altre materie Oggetti da tasca o da borsetta – con superficie esterna di cuoio o di pelli, naturali, ricostituiti o verniciati – con superficie esterna di fogli di materie plastiche o di materie tessili – – di materie tessili – – – altri Altri – con superficie esterna di cuoio o di pelli, naturali, ricostituiti o verniciati – con superficie esterna di fogli di materie plastiche o di materie tessili – altri – – per strumenti musicali – – – altri	Brasile Cina Hong Kong
10.0630	4412 4420 90 11 4420 90 19	Legno compensato, legno impiallacciato e legno simile stratificato Legno intarsiato e legno incrostato	Brasile Singapore Malaysia Indonesia
10.0660	6401 6402	Calzature impermeabili con suole esterne e tomaie di gomma o di materia plastica, la cui tomaia non è stata né unita alla suola esterna mediante cucitura o con ribadini, chiodi, viti, naselli o dispositivi simili, né formata da differenti pezzi uniti con questi stessi procedimenti Altre calzature con suole esterne e tomaie di gomma o di materia plastica	Hong Kong

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Paese
10.0670	6403	Calzature con suole esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di cuoio naturale	Brasile Hong Kong
10.0680	6404 6405 90 10	Calzature con suole esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di materie tessili Altre calzature con suole esterne di gomma, di materia plastica o di cuoio naturale o ricostituito	Hong Kong
10.0690	6405 10 90 6405 20 91 6405 20 99 6405 90 90	Altre calzature con suole esterne di altre materie	Cina
10.0700	6601	Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni (compresi gli ombrelli bastoni, gli ombrelloni da giardino e simili)	Hong Kong
10.0950	8211 10 00 8211 91 90 8211 92 90 8211 93 90	Coltelli (diversi da quelli della voce 8208) a lama tranciante o dentata, compresi i roncoli chiudibili, esclusi i coltelli con manici di metalli comuni	Hong Kong
10.0980	8414 10 30 8414 10 50 8414 10 90 8414 20 91 8414 20 99 8414 30 30 8414 30 91 8414 30 99 8414 40 10 8414 40 90 8414 80 21 8414 80 29 8414 80 31 8414 80 39 8414 80 41 8414 80 49 8414 80 60 8414 80 71 8414 80 79 8414 80 90	Pompe per aria o per vuoto, compressori di aria o di altri gas Pompe (a mano o a pedale) per gonfiare i pneumatici ed articoli simili : pompe e compressori non denominati	Brasile Singapore
10.0990	8452 10 11 8452 10 19 8452 10 90 8452 21 00 8452 29 00	Macchine per cucire, escluse le macchine per cucire i fogli della voce 8440	Brasile
10.1055	8528 10 40 8528 10 50 8528 10 71 8528 10 73 8528 10 75 8528 10 78	Apparecchi riceventi per la televisione, compresi i televisori a circuito chiuso (videomonitor e i videoproiettori), anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini – a colori – – Teleproiettori – Apparecchi di registrazione o di riproduzione videofonica, comportanti un videotuner – – Apparecchi riceventi per la televisione a colori, con tubo-immagini incorporato	Hong Kong Singapore

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Paese
10.1060	8527 11 10 8527 11 90 8527 21 10 8527 21 90 8527 29 00 8527 31 10 8527 31 91 8527 31 99 8527 32 90 8527 39 10 8527 39 91 8527 39 99 8527 90 91 8527 90 99	Apparecchi riceventi per la radiotelefonia, la radiotelegrafia o la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria	Hong Kong Singapore
	8528 10 61 8528 10 69 8528 10 80 8528 10 91 8528 10 98 8528 20 20 8528 20 71 8528 20 73 8528 20 79 8528 20 91 8528 20 99	Apparecchi riceventi per la televisione, compresi i televisori a circuito chiuso (videomonitor e i videoproiettori), anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini comportanti un videotuner e prodotti delle voci 8528 10 50, 8528 10 71, 8528 10 73, 8528 10 75, 8528 10 78 e 8528 10 40	
	8529 10 20 8529 10 31 8529 10 39 8529 10 40 8529 10 50 8529 10 70 8529 10 90 8529 90 99		
10.1110	8540 91 00 8540 99 00	Lampade, tubi e valvole elettroniche a catodo caldo, a catodo freddo o a fotocatodo – Parti	Hong Kong Singapore
	8541 10 10 8541 10 91 8541 10 99 8541 21 10 8541 21 90 8541 29 10 8541 29 90 8541 30 10 8541 30 90 8541 40 10 8541 50 10 8541 50 90 8541 90 00	Diodi, transistori e simili dispositivi semiconduttori ; diodi emettitori di luce	
	8542	Circuiti integrati e microassiemaggi elettronici	